Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Valcamonica

Decreto n. 656 del 09/10/2025

OGGETTO: Stipula del rapporto convenzionale con “IAL LOMBARDIA Innovazione-Apprendimento-Lavoro srl” per l'attivazione e lo svolgimento dei tirocini di formazione ed orientamento curricolari.

IL DIRETTORE GENERALE

nella persona del Dott. Corrado Scolari

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario:	Dr. Jean Pierre Ramponi
del Direttore Amministrativo:	Avv. Gabriele Ceresetti
del Direttore Socio-Sanitario:	Dott. Luca Maffei

L'anno 2025, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XII/1623 del 21.12.2023, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che è prassi comune la frequenza di reparti ospedalieri e di Servizi diversi da parte di studenti universitari per ragioni di apprendimento, tirocinio, formazione e simili;

VISTI:

- la normativa vigente in materia di tirocini, in particolare quanto previsto, in data 25 maggio 2017 a livello nazionale, dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato - Regioni;
- la Legge 241/90 art.15 rubricato "Accordi fra Pubbliche Amministrazioni";
- il Regolamento Europeo GDPR 679/2016;
- la LR n. 19 del 6.8.2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia;
- D.Lgs n.81 del 9.4.2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- DGR 7763/2018 "Indirizzi regionali in materia di tirocini";
- la Legge 8 novembre 2021, n.163, recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";

PRESO ATTO:

- della nota registrata al prot.ASST il 19.9.2025 a n.25979/25 con cui "IAL LOMBARDIA Innovazione-Apprendimento-Lavoro srl" inoltrava formale interesse circa la possibilità di stipulare idoneo rapporto convenzionale per lo svolgimento dei tirocini di formazione ed orientamento curricolari;
- che le parti, con successivi scambi di corrispondenza conservata agli atti, condividevano il testo convenzionale;

RILEVATO che in data 10.6.2002 "IAL LOMBARDIA Innovazione-Apprendimento-Lavoro srl" sede di Brescia ha stipulato apposita convenzione con l'Università degli Studi di Brescia per l'attivazione della sezione del Corso di studi triennale delle Professioni Sanitarie in Educazione Professionale, abilitante alla professione sanitaria di educatore professionale;

CONSIDERATO che:

- il tirocinio non configura alcun rapporto di lavoro, di consulenza, di prestazione d'opera nemmeno a carattere temporaneo e/o precario;
- l'attività non comporta oneri per l'Azienda;
- l'attivazione di tirocini, anche nella prospettiva di favorire un sempre maggiore avvicinamento dei giovani e dei professionisti al mondo sanitario, è comunque condizionata alla compatibilità con i prioritari obiettivi di erogazione delle prestazioni;

RICHIAMATO il decreto n.609/2024 concernente la disciplina delle autorizzazioni e dello svolgimento di tirocini, stage e frequenze volontarie;

RITENUTO, per quanto in premessa, di stipulare, a decorrere dalla sottoscrizione fino al 31.12.2030, il rapporto convenzionale con "IAL LOMBARDIA Innovazione-Apprendimento-Lavoro srl" per l'attivazione e lo svolgimento dei tirocini di formazione ed orientamento curricolari in favore dei propri iscritti, da svolgersi presso le strutture dell'ASST;

PRECISATO che eventuali oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni di cui al DPR 26.10.1972 n.642, all.A, tariffa parte I, art.2, per l'anno 2025 in materia d'imposta di bollo trovano copertura mediante ricorso alle risorse già oggetto d'impegno di spesa as-

sunto con decreto n.53/2025;

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- il parere tecnico favorevole del Dirigente Responsabile Incaricato della SC “Affari Generali e Legali”;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

D E C R E T A

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di stipulare, a decorrere dalla sottoscrizione e fino al 31.12.2030, il rapporto convenzionale con “IAL LOMBARDIA Innovazione-Apprendimento-Lavoro srl” per l'attivazione e lo svolgimento dei tirocini di formazione ed orientamento curricolari in favore dei propri iscritti, da svolgersi presso le strutture dell'ASST, sottoscrivendo lo schema di testo che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2 - di dare atto che dall'adozione del presente atto non discendono oneri finanziari a carico dell'Azienda;

3 - di incaricare per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la struttura proponente del presente atto;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell’art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio “Affari Generali e Legali”, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Corrado Scolari)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Direttore Generale ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

OGGETTO: **STIPULA DEL RAPPORTO CONVENZIONALE CON "IAL LOMBARDIA INNOVAZIONE-APPRENDIMENTO-LAVORO SRL" PER L'ATTIVAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICOLARI.**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 06/10/2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BETTONI ANDREA
firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

*****

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 07/10/2025

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
CERESETTI GABRIELE
firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE

(ai sensi della DGR 17.01.2018,n. 7763 e del D.d.s. 7 maggio 2018 - n.6286)

TRA

(SOGGETTO PROMOTORE) IAL LOMBARDIA Innovazione Apprendimento Lavoro Srl con sede legale in Via Castellini , 7, 25123 Brescia (BS), Codice fiscale 80145370153, Partita I.V.A. 11118930152 Rappresentato dal Area manager U.O. di Brescia di IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia srl – Impresa sociale Andrea Mariani, nato il 18/04/1977 a Vaprio D'Adda (MI)

E

(SOGGETTO OSPITANTE) l'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA (ASST) con sede legale in via Nissolina nr.2, CAP 25043 Comune Breno (BS) Codice fiscale e Partita I.V.A.: 03775830981 Rappresentato dal Direttore Generale Dott. Corrado Scolari nato il 3.2.1966 a Cevo (BS)

PREMESSO CHE

- in data 10.06.2002 è stata stipulata la Convenzione tra Università degli Studi di Brescia e IAL LOMBARDIA Innovazione-Apprendimento-Lavoro srl sede di Brescia per l'attivazione della sezione del Corso di studi triennale delle Professioni Sanitarie in Educazione Professionale, abilitante alla professione sanitaria di educatore professionale;

- in applicazione dell'art. 2 di suddetta Convenzione, IAL LOMBARDIA Innovazione-Apprendimento-Lavoro srl sede di Brescia – al fine di perseguire, attraverso specifiche metodologie e principi, la formazione professionale di suddetta figura professionale – si impegna a definire per ciascun allievo uno specifico percorso di tirocinio, individuando idonee strutture presenti sul territorio, con le quali porre in atto un rapporto di convenzionamento che garantisca il corretto svolgimento del tirocinio stesso;

Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante ASST della Valcamonica si impegna ad accogliere presso le sue strutture:

- i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante"
- per lo svolgimento di un Tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia Srl Impresa Sociale .

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.

2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

1. In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che non è prevista l'indennità di partecipazione

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1 Il tirocinante è assicurato dall'Università degli Studi di Brescia Dipartimento Scienze Cliniche e Sperimentali::

a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;

c) Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs.n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:
   . gli allievi inseriti nei servizi del soggetto ospitante dovranno essere in possesso degli attestati riguardanti la formazione generale e la formazione specifica;
b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs 81/08 a carico della dell'Università degli Studi di Brescia;
c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs 81/08 a carico dell'ASST della Valcamonica:

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione

La presente Convenzione decorre dalla di sottoscrizione sino al 31.12.2030 e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti. Si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe. L'eventuale anticipata disdetta dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso minimo di mesi uno.

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.
Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Brescia __ / __ / ____

Il soggetto promotore	IAL LOMBARDIA Srl Impresa Sociale	Timbro e firma
Il soggetto ospitante	ASST DELLA VALCAMONICA	*Il Direttore Generale* Dott. Corrado Scolari Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate